



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- Tel. 0862 900142 - Fax 0862/900320

e.m ail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it - anagrafe_campotosto@virgilio.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 11 del 17/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassettedel mese di Gennaio alle ore 12,30 , in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

q - Luigi Cannavicci	Sindaco
q - Rita Rascelli	Assessore
q - Gaetana D'Alessio	Vice Sindaco

Ha partecipato alla seduta il Segretario **Dott.ssa Maria Elena Buemi** .

Il Presidente Luigi Cannavicci in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Dato atto che il Comune di Campotosto(AQ) è stato inserito nell'elenco 1 approvato con decreto-legge n. 189 del 2016, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Visto e dato atto che con Decreto Ministeriale del 17/11/2017 i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Rendiconto Esercizio 2016 sono stati ulteriormente prorogati al 31/12/2017;

Premesso che il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - ✓ dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - ✓ potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - ✓ potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

- ✓ nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al
- ✓ d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è partita in pieno avvio la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- ✓ adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2017 e successivi. I bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- ✓ applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- ✓ adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- ✓ adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2018;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 in data 20/04/2016 con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico- patrimoniale e del bilancio consolidato e ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla conferma di tale proroga sino al 2017;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*.

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*.

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-____GOVERNME1/ARCONET/____ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e*

autorizzatorio) ”.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi anno 2016:

- ✓ l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- ✓ l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Rilevato che, per quanto concerne i tributi dell'IMU e della TASI, il Comune - prendendo atto dell'impossibilità *ex lege* di effettuare aumenti dei tributi locali rispetto a quelli deliberati nel 2015 -di cui all'art.1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, non intende variare le aliquote stabilite nell'annualità 2014 e pertanto per l'anno 2017 darà applicazione a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006, intendendo prorogate quelle determinate con gli atti di seguito elencati, pur prendendo atto delle modifiche apportate ai predetti tributi dalla varie Leggi di stabilità;

Richiamate, in ordine alla determinazione per l'anno 2017 delle aliquote e tariffe dei restanti tributi comunali e dei servizi comunali, le seguenti delibere:

- la delibera di Giunta comunale n. 05 dell'11/01/2018 di determinazione tariffa servizio idrico integrato anno 2017 ed altre tariffe servizi a domanda individuale
- la delibera di Giunta comunale n. 06_ dell'11/01/2018 relativa alla determinazione per l'anno 2017 delle aliquote della imposta pubblicità e

pubbliche affissioni e occupazione suolo pubblico

Richiamati altresì i seguenti atti propedeutici per l'approvazione del DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione triennale 2017-2019:

- la delibera di Giunta Comunale n. 03 dell'11/01/2018 relativa alla "Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017";
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/04/2016 relativa alla "Piano annuale delle assunzioni 2016 e Piano Triennale delle assunzioni 2017-2019";
- la delibera di Giunta Comunale 05 dell'11/01/2018 in ordine alla verifica agli esuberi del personale per l'anno 2017;
- la delibera di Consiglio n. 10 del 30/09/2014 dove vengono quantificate le tariffe e il piano finanziario per la TARI, stabilendo che le suddette rimarranno invariate per tutti gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2017;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa al bilancio;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio ;
- le deliberazioni richiamate ai precedenti punti con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al conto consuntivo 2016 prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 02/08/2016 è stato

approvato il DUP anno 2017-2019;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai Comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche.

Considerato che l'Ente nel bilancio di previsione 2017-2019 non si avvale di questa facoltà;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

a.

- all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
- all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato
che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di

coordinamento della finanza pubblica verso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

I vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenzen. 181/2011 e n. 139/2012);

"La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Con votazione unanime

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria;
- di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2017 le seguenti risultanze:

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.638.811,57			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	798.409,46	537.041,35	507.341,85	507.341,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.549.175,95	2.380.928,33	2.142.722,03	2.106.296,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	795.785,38	399.655,38	398.796,00	398.796,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.480.417,48	18.648.537,64	30.279.141,50	15.070.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	23.623.788,27	21.966.162,70	33.328.001,38	18.082.434,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	73.747,63	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.042.355,63	1.013.200,38	1.013.200,38	1.013.200,38
Totale titoli	24.739.891,53	22.979.363,08	34.341.201,76	19.095.634,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.378.703,10	22.979.363,08	34.341.201,76	19.095.634,84
Fondo di cassa finale presunto	422.714,63			

SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione				
Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.100.570,71	3.247.921,92	2.995.229,45	2.953.804,03
		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	20.748.814,59	18.648.537,64	30.279.141,50	15.070.000,00
		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	24.849.385,30	21.896.459,56	33.274.370,95	18.023.804,03
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	69.703,14	69.703,14	53.630,43	58.630,43
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.036.900,03	1.013.200,38	1.013.200,38	1.013.200,38
Totale titoli	25.955.988,47	22.979.363,08	34.341.201,76	19.095.634,84
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.955.988,47	22.979.363,08	34.341.201,76	19.095.634,84

- Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare sono allegate le delibere, citate nella premessa, propedeutiche al bilancio ed al DUP in ordine al personale, ai lavori pubblici, alle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e delle entrate comunali;
- di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con l'obbligo di pareggio di bilancio;
- di confermare il rinvio all'esercizio 2018 della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato, ai sensi degli artt.232 e 233 bis del D.lgs 267/2000;
- Di inviare tutto il materiale del Bilancio di Previsione al Revisore dei Conti per il parere di competenza;
- Di sottoporre il bilancio di previsione, dopo il parere del Revisore, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;


ed infine vista l'urgenza, con votazione unanime

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, 4 comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza.

Il Sindaco

Luigi Cannavicci



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Elena Buemi



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale n. 34 del 17 GEN. 2018 in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 ed è trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. PROT. 158 in data 17 GEN. 2018 ai Capigruppo Consiliari (art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267);

Campotosto li 17 GEN. 2018

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Elena Buemi



M. Buemi

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 17 GEN. 2018

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.);

a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 17 GEN. 2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Elena Buemi



M. Buemi